

POSITION PAPER N° 25



**Rischio di tasso di interesse
del portafoglio bancario
(IRRBB):
evoluzione normativa ed
implicazioni gestionali**

AIFIRM
Associazione Italiana Financial Industry Risk Managers

Febbraio 2021

AIFIRM RINGRAZIA

IL COORDINATORE SCIENTIFICO DELLA COMMISSIONE

- **CURCIO Domenico** | Università Federico II

I COORDINATORI DELLA COMMISSIONE

- **GIANFRANCESCO Igor** | Arepo BP ed Extrabanca
- **MEGLIO Corrado** | Banca di Credito Popolare
- **TRENTINI Simone** | UBI Banca

IL GRUPPO DI LAVORO CONGIUNTO

- **ABBONDANDOLO Francesco** | Banca Progetto
- **AIASSA Marco** | Banca Del Piemonte
- **BASSANO Orazio** | Unicredit Group
- **BOLZONI Guido** | Banca Di Piacenza
- **BONDIOLI Roberto** | BPER Banca
- **CASTAGNA Antonio** | Iason Consulting Ltd
- **CARPINETI Fabrizio** | Mediobanca
- **CAVALLINI David** | Cabel Industry
- **CESANA Mattia** | Mediobanca
- **CHIANESE Salvatore** | ICCREA Banca
- **CINO Marilena** | Banco BPM
- **COCOZZA Rosa** | Università degli Studi Federico II di Napoli
- **COSTANZA Matteo** | CARIGE
- **DE LUCA Luigi** | Banca Popolare di Fondi
- **DI IENNO Mariella** | BPER Banca
- **FOSCHI Luca** | La Cassa Di Ravenna
- **FRAZZEI Carlo** | Banca Sella
- **GHIOTTONE Giansimone** | Banca Popolare Puglia E Basilicata
- **GIANZANETTI Daniela** | Banca Mediolanum
- **GRIESSMAIR Konrad** | Cassa Di Risparmio Di Bolzano
- **MACALE Duccio** | Banca Popolare Lazio
- **MACRI' Sabrina** | BPER Banca
- **MAFFI Emilio** | EY Advisory
- **MARAFFIO Paolo** | Credito Valtellinese
- **MARSEGLIA Rosy** | Cassa Di Risparmio Di Bolzano
- **MORETTI Alberto** | La Cassa Di Ravenna
- **PECCHINI Damiano** | BPER Banca
- **POTENTE Gianluigi** | Cassa Depositi E Prestiti
- **PRIORIELLO Maria Luisa** | Cabel Industry
- **RABAI Carlo** | Unicredit Group
- **RAFFAELLI Giacomo** | Unicredit Group
- **SALZANO Gennaro** | Intesa Sanpaolo

- **SITZIA Luca** | Unicredit Group
- **SORTINO Giorgio** | Banca Agricola Popolare Di Ragusa
- **TRAINA Ivano** | UBI Banca
- **VENEZIANO Alberto** | Banca Passadore
- **ZANONCELLI Stefano** | Banca Mediolanum

Si ringraziano altresì tutti i partecipanti alla Commissione.

COORDINAMENTO PROMETEIA

- **PREGER Alina** | Partner responsabile, referente e coordinamento
- **PANSINI Annalisa** | Supporto operativo



ISBN 979-12-80245-04-5

DOI 10.47473/2016PPA00025

SOMMARIO

ABSTRACT IN ITALIANO	5
ABSTRACT IN INGLESE	6
INTRODUZIONE: L'EVOLUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO E GLI OBIETTIVI DELLA COMMISSIONE AIFIRM SUL RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE DEL PORTAFOGLIO BANCARIO	7
1 METRICHE E SCENARI DI RIFERIMENTO PER IL CALCOLO DEL CAPITALE INTERNO A FRONTE DEL RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE DEL PORTAFOGLIO BANCARIO	11
1.1 Profili normativi e implicazioni gestionali: un quadro di sintesi	11
1.2 Metriche di Economic Value e di Earnings	14
1.3 Scenari ordinari e scenari di stress	21
1.4 Metriche di earnings: approcci di misurazione e implicazioni gestionali	32
1.5 Misurazione delle embedded gains/losses e utilizzo nella definizione del capitale interno	33
2 MODELLIZZAZIONI RATE DEPENDENT	35
3 VALUTAZIONE DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO DELLA BANCA: ASPETTI METODOLOGICI E OPERATIVI	41
3.1 Curva risk free vs curva con spread	41
3.2 Applicazione dei floor	42
3.3 La gestione finanziaria integrata: profili applicativi	47
3.4 Trattamento dell'operatività in valuta differente dall'euro	50
3.5 IRRBB data governance	53
4 INDICATORI IRRBB IN AMBITO RAF E APPLICAZIONE DEL REVERSE STRESS TEST	56
5 PRINCIPALI MODIFICHE ALLA CIRCOLARE 285/2013	63
5.1 Le modifiche all'Allegato C	63
5.2 Il nuovo Allegato C-bis	72
6 PUNTI APERTI DELLA NORMATIVA E PROSSIMI PASSI	75
BIBLIOGRAFIA	78

4 INDICATORI IRRBB IN AMBITO RAF E APPLICAZIONE DEL REVERSE STRESS TEST

Le Linee Guida EBA/GL/2018/02 stabiliscono al punto 32 che la strategia della banca in tema di rischio di tasso di interesse del portafoglio bancario, comprensiva della propensione al rischio e delle strategie di mitigazione, dovrebbero rientrare nell'ambito della strategia generale che l'organo di gestione deve approvare come previsto all'art. 88, paragrafo 1, lettera a), secondo comma, della Direttiva 2013/36/UE. Il seguente punto 33 dispone che la propensione al rischio della banca, a fronte di oscillazioni dei tassi di interesse, dovrebbe essere espressa in termini di impatto accettabile sia sul valore economico che sugli utili e dovrebbe tradursi in limiti adeguati³⁶. Il medesimo punto 33 dispone che banche con esposizioni significative al rischio di gap, al rischio base o al rischio di opzione dovrebbero stabilire la propensione al rischio in relazione a ciascuno di queste tipologie rilevanti dell'IRRBB.

I lavori della Commissione hanno posto particolare attenzione alle modalità di inserimento delle metriche alla base della misurazione dell'IRRBB nell'ambito del *Risk Appetite Framework (RAF)*. La questione è stata, inoltre, oggetto di specifiche domande nell'ambito di un questionario distribuito ai partecipanti nel corso dei lavori della Commissione come già segnalato in precedenza nel corso della trattazione. Tutte le 18 banche presenti nel campione includono nell'ambito dei propri RAF almeno una metrica di misurazione riguardante l'IRRBB. Nello specifico, 7 istituti considerano il solo indicatore di rischio regolamentare, 2 il solo delta margine, mentre 7 banche includono entrambi i predetti indicatori. Le due rimanenti banche hanno effettuato scelte in parte differenti. La prima considera nell'ambito dell'approccio del valore economico una metrica basata sul concetto di VaR, unitamente all'utilizzo del delta margine. La seconda considera, invece, il solo capitale interno rappresentato dal numeratore del rapporto dell'indicatore di rischio regolamentare nell'ambito di un sistema più ampio di allocazione del capitale per linee di business e/o tipologia di rischio. La Tabella 12 riporta le relative evidenze distinguendo tra banche che utilizzano modelli interni nell'ambito dell'approccio del valore economico

³⁶ La disciplina di vigilanza prudenziale prevede che le banche debbano definire un quadro di riferimento, coerente con il massimo rischio assumibile, il modello di business e gli indirizzi strategici, per la determinazione della propensione al rischio, detto appunto RAF, che fissi ex-ante gli obiettivi di rischio/rendimento che l'intermediario intende raggiungere e i conseguenti limiti operativi. Ai fini dell'implementazione del RAF il dettato normativo fornisce una serie di informazioni minimali sottolineando, tuttavia, che l'effettiva articolazione dello stesso va, comunque, calibrata in base alle caratteristiche dimensionali e alla complessità operativa di ciascuna banca. La normativa di vigilanza prudenziale definisce i seguenti concetti rilevanti ai fini del RAF:

- i. *Risk Capacity (massimo rischio assumibile)*: rappresenta il livello massimo di rischio che una banca è tecnicamente in grado di assumere senza violare i requisiti regolamentari o gli altri vincoli imposti dagli azionisti o dall'autorità di vigilanza;
- ii. *Risk Appetite (obiettivo di rischio o propensione al rischio)*: è il livello di rischio (complessivo e per tipologia) che la banca intende assumere per il perseguimento dei suoi obiettivi strategici;
- iii. *Risk Tolerance (soglia di tolleranza)*: indica la devianza massima dal *Risk Appetite* consentita. La soglia di tolleranza è fissata in modo da assicurare in ogni caso alla banca margini sufficienti per operare, anche in condizioni di stress, entro il massimo rischio assumibile;
- iv. *Risk Profile (rischio effettivo)*: coincide con il rischio effettivamente misurato in un determinato istante temporale;
- v. *Risk Limits (limiti di rischio)*: consistono nell'articolazione degli obiettivi di rischio in limiti operativi definiti, in linea con il principio di proporzionalità, per tipologia di rischio, unità e/o linee di business, linee di prodotto e tipologie di clienti.

Il processo logico sottostante la redazione del RAF richiede alle banche: i) l'individuazione di una serie di indicatori sui cui fissare specifici obiettivi di rischio sulla base degli indirizzi strategici definiti in sede di piano industriale e/o budget; ii) la conseguente calibrazione per gli indicatori individuati al precedente punto i) delle soglie di *Risk Tolerance* e *Risk Capacity*; e iii) l'attivazione di un costante processo di monitoraggio che garantisca il raggiungimento degli obiettivi di rischio fissati evidenziando, tempestivamente, eventuali scostamenti rispetto alla dinamica ipotizzata e/o il potenziale superamento delle relative soglie di attenzione di cui al precedente punto ii). Ciò anche mediante la fissazione di soglie di *early warning*, posizionate tra l'obiettivo di rischio e la soglia di *Risk Tolerance*, il cui superamento attesta un eccessivo avvicinamento alla stessa soglia di *Risk Tolerance*; iv) la progettazione di una procedura di *escalation* che, al superamento delle soglie di *Risk Tolerance* e di *Risk Capacity* cui al precedente punto ii) e/o della soglia di *early warning* di cui al precedente punto iii), comporta, a seconda della grado di gravità della situazione di criticità riscontrata, l'attivazione di adeguati interventi funzionali a riportare il livello dei suddetti indicatori in uno scenario di normale operatività. Per un maggiore approfondimento sul RAF si rimanda ad AIFIRM (2017).

e quelle che, invece, fanno riferimento alla metodologia standardizzata di cui all'Allegato C della Circolare 285/2013.

Tabella 12. Indicatori di rischio considerati nel RAF e metodologia di stima dell'esposizione all'IRRBB
(Numero di banche)

Indicatori	Metodologia		Totale
	Interna	Standardizzata	
IRRBB - Indicatore di rischio regolamentare	2	5	7
DM - Delta margine	2	0	2
IRRBB e DM	3	4	7
Altro	1	1	2
Totale	8	10	18

Con riferimento alle 14 banche³⁷ che inseriscono nell'ambito del RAF l'indicatore di rischio regolamentare si rilevano evidenze variegata in relazione allo scenario di variazione dei tassi di interesse utilizzato, così come riportato nella Tabella 13. Al riguardo, 3 banche utilizzano la variazione parallela di +/-200 punti base, 5 intermediari fanno riferimento al metodo dei percentili e 4 istituti utilizzano i 6 nuovi scenari regolamentari. Delle due rimanenti, una utilizza solo 4 su 6 scenari regolamentari, a seguito dell'esclusione dello *Short rates shock up/down*, e l'altra, invece, uno scenario parallelo di +/-100 punti base e appositi scenari di *Steeper* e *Flattener* calibrati internamente.

Tabella 13. Scenari utilizzati nel calcolo dell'indicatore di rischio regolamentare e metodologia di stima dell'esposizione all'IRRBB
(Numero di banche)

Scenari	Metodologia		Totale
	Interna	Standardizzata	
Variazione parallela di +/-200 punti base	0	3	3
Metodo dei percentili	1	4	5
6 scenari EBA	2	2	4
Altro	2	0	2
Totale	5	9	14

Per quel che concerne, invece, le 10 banche³⁸ che inseriscono nell'ambito del RAF l'indicatore di delta margine, la Tabella 14 segnala che 4 banche riportano la variazione del margine di interesse ad una variabile dimensionale, rappresentata dal margine atteso secondo le ipotesi declinate in sede di budget, e che altre 2 banche utilizzano, invece, come variabile dimensionale un aggregato patrimoniale rappresentato, in un caso,

³⁷ Con riferimento alla Tabella 12, si tratta delle 7 banche che utilizzano il solo indicatore di rischio regolamentare e delle 7 banche che considerano sia l'indicatore di rischio regolamentare che il delta margine.

³⁸ Con riferimento alla Tabella 12, si tratta delle 2 banche che utilizzano il solo delta margine, delle 7 banche che considerano sia il delta margine che l'indicatore di rischio regolamentare e di 1 banca considerata nella voce altro in quanto considera il delta margine unitamente ad altre metriche basate sul concetto di VaR nell'ambito dell'approccio del valore economico.

dai fondi propri e, nell'altro caso, dal CET1. Le rimanenti 4 banche non considerano, invece, alcuna variabile dimensionale.

Tabella 14. Variabile dimensionale a cui è rapportato il delta margine e metodologia di stima dell'esposizione all'IRRBB

(Numero di banche)

Variabile	Metodologia		Totale
	Interna	Standardizzata	
Margine atteso	4	0	4
Fondi propri / CET1	0	2	2
Nessuna	2	2	4
Totale	6	4	10

In termini di scenari utilizzati per il calcolo del delta margine, la Tabella 15 evidenzia che 6 banche fanno riferimento a scenari caratterizzati da variazioni parallele, in aumento e in diminuzione, di ampiezza compresa tra i 40 e i 100 punti base. Le altre 4 banche utilizzano, invece, approcci più variegati: 2 istituti usano scenari paralleli di +/-50 punti base, in un caso, e +/-100 punti base, nell'altro caso, aggiungendo altri scenari calibrati internamente. Le rimanenti 2 banche utilizzano uno shock negativo di 25 punti base, in un caso, e scenari calibrati internamente in funzione del rischio base, nell'altro.

Tabella 15. Scenari utilizzati nella stima del delta margine e metodologia di stima dell'esposizione all'IRRBB

(Numero di banche)

Scenari	Metodologia		Totale
	Interna	Standard	
Variazione parallela +/-40 punti base	1	0	1
Variazione parallela +/-50 punti base	1	2	3
Variazione parallela +/-100 punti base	2	0	2
Altro	2	2	4
Totale	6	4	10

L'inserimento nel RAF di un indicatore di rischio relativo all'approccio del margine di interesse è meno diffuso, nelle attuali prassi di settore, rispetto all'utilizzo di un indicatore rientrante nell'approccio del valore economico (10 vs. 14 su 18) e utilizzato soprattutto dalle banche che adottano modelli interni (6 su 8) rispetto alle banche che seguono la metodologia standardizzata (4 su 10). Nell'ambito dei lavori della Commissione, in relazione all'eventuale inserimento della misura di delta margine alcune banche hanno segnalato la sua eccessiva volatilità, che renderebbe la definizione di uno specifico obiettivo di rischio poco coerente con le logiche sottostanti lo stesso RAF. Una soluzione metodologica alternativa consiste nel considerare l'impatto sul margine di interesse nell'ambito di uno scenario di valutazione più ampio, che tenga conto anche di altre componenti, come ad esempio del costo del credito e, in generale, della possibile dinamica delle varie voci di conto economico, e sia in grado di fornire evidenze complessive in termini di redditività. In tal caso, la variazione del margine di interesse andrebbe ad alimentare il risultato di esercizio e, per tale via, eroderebbe, nel caso di perdita, i fondi propri o, nel caso di minori utili, ridurrebbe la capacità di rifinanziamento della stessa banca in ottica prospettica.

La metà del campione oggetto di analisi (9 banche su 18) considera, infatti, nel RAF un indicatore di solvibilità rettificato che tiene conto anche dei rischi di secondo pilastro, tra i quali l'IRRBB. Da quanto sintetizzato nella Tabella 16, l'indicatore in questione è calcolato come rapporto tra i fondi propri e le attività ponderate per i rischi di primo e secondo pilastro. Esso consente di tener conto di entrambi gli approcci di misurazione: l'approccio del valore economico impatta solo sul capitale interno posto al denominatore del rapporto; quello del margine di interesse può impattare sul capitale interno (nel caso di utilizzo di un algoritmo di integrazione con l'approccio del valore economico) oppure sul solo profilo di redditività della banca e, per tale via, sul livello dei fondi propri posto al numeratore del rapporto.

Tabella 16. Inserimento del TCR rettificato nel RAF e metodologia di stima dell'esposizione all'IRRBB
(Numero di banche)

Inserimento	Metodologia		Totale
	Interna	Standardizzata	
Sì	4	5	9
No	4	5	9
Totale	8	10	18

In generale, l'IRRBB può essere considerato nel RAF, innanzitutto in via diretta, a seconda dell'approccio (valore economico vs margine di interesse) considerato, mediante l'inserimento di un indicatore ad hoc quale l'indicatore di rischio regolamentare, dato dal rapporto tra la variazione di valore economico, a seguito di uno specifico scenario di shock, e i fondi propri e/o Tier1 e/o la variazione del margine di interesse, a seguito di uno specifico scenario di shock, rapportata ad una grandezza dimensionale della banca rappresentata dal margine di interesse atteso o da un aggregato patrimoniale. Inoltre, si segnala, nella prassi operativa, l'inserimento dell'esposizione all'IRRBB nell'ambito del RAF in via indiretta per il tramite dell'impatto di una variazione del margine di interesse a seguito di uno specifico scenario di shock sul profilo di redditività e, quindi, sugli indicatori di solvibilità comprensivi o meno dei rischi di II pilastro.

In tale sede è importante sottolineare che le modalità di tipo diretto sono sostanzialmente riconducibili agli indicatori regolamentari di rischio utilizzati in sede di SOT, sia nell'ambito dell'approccio del valore economico che in quello del margine di interesse. I due predetti approcci sono in tal caso considerati separatamente. Le modalità di tipo indiretto, si prestano, invece, ad una logica di integrazione tra i due approcci di misurazione sopra citati. In tal caso, infatti, la variazione del margine di interesse a seguito di uno specifico shock di tasso può contribuire alla determinazione del capitale interno a presidio del rischio nel caso di adozione di uno specifico algoritmo di integrazione, o può condurre esclusivamente ad una variazione dell'aggregato patrimoniale posto al numeratore dell'indicatore di solvibilità rettificato, fermo restando il presidio di capitale interno calcolato a seguito dell'applicazione del solo approccio del valore economico.

L'inserimento di un indicatore di rischio nell'ambito del RAF richiede la calibrazione dell'obiettivo di rischio ad esso associato e delle relative soglie di attenzione, così come descritto nell'ambito della precedente nota 29. Il paragrafo 43³⁹ delle Linee Guida EBA/GL/2018/02 fornisce, a tal fine, specifici criteri funzionali alla

³⁹ Il punto 43 delle Linee Guida EBA/GL/2018/02 dispone che le banche dovrebbero articolare la propria propensione al rischio con riferimento sia all'approccio del valore economico che degli utili. In tale ambito: a) le banche dovrebbero avvalersi di dichiarazioni sulla propensione al rischio definite in modo chiaro e approvate dall'organo di gestione e attuate attraverso politiche e procedure per limitare e controllare il rischio di tasso di interesse del portafoglio bancario; b) le predette politiche e procedure relative alla propensione al rischio dovrebbero delineare i poteri delegati, le linee di

calibrazione della propensione al rischio. In relazione alla calibrazione dell'obiettivo di rischio, è prassi di settore definire un valore coerente con l'evoluzione degli aggregati ipotizzati in sede di budget in condizioni di normale operatività. In altre parole, in caso di inserimento nel RAF dell'indicatore di rischio regolamentare, gli scenari di variazione dei tassi di interesse considerati sono applicati alla struttura per scadenza delle poste di bilancio prospettica. Il valore così ottenuto è rapportato al livello dei fondi propri ipotizzato sulla base delle stesse ipotesi di budget.

La calibrazione delle soglie di attenzione ed in particolare quella di *Risk Capacity*, invece, è effettuata, nelle prassi di settore, con riferimento alla presenza di eventuali limiti regolamentari. In altre parole, le varie soglie di attenzione, siano esse i limiti di *Risk Tolerance* e di *Risk Capacity* o più semplicemente *early warning* gestionali, si collocano su un determinato intervallo di valori che, per uno specifico indicatore va, idealmente, dal relativo obiettivo di rischio determinato sulla base delle ipotesi di budget all'eventuale vincolo regolamentare ad esso associato. La soglia di *Risk Capacity*, se più prudente del limite regolamentare, e le altre soglie di attenzione sono, in genere, fissate sulla base di valutazioni quantitative e/o qualitative che tengono conto di vari aspetti quali, ad esempio, la dinamica storica dell'indicatore di rischio con particolare riferimento agli aggregati caratterizzati da un maggior grado di volatilità nel tempo e/o differenti calibrazioni degli scenari utilizzati in sede di *stress*. Il paragrafo 44⁴⁰ delle Linee Guida EBA/GL/2018/02 fornisce, a tal fine, specifici criteri funzionali alla calibrazione dei limiti coerenti con la propensione al rischio e con le relative politiche di gestione.

La Tabella 17 sintetizza le scelte, in termini di valore limite posto alla *Risk Capacity*, delle 14 banche che hanno inserito nel RAF l'indicatore di rischio regolamentare. 9 istituti hanno posto la *Risk Capacity* pari al limite regolamentare definito dalla normativa di vigilanza prudenziale: 5 banche hanno considerato la soglia del 20% dei fondi propri e 2 intermediari quella del 15% del Tier1. La scelta è presumibilmente legata agli scenari di shock considerati ai fini del calcolo dell'indicatore di rischio regolamentare contemplato in sede RAF. Le restanti 2 banche hanno considerato entrambe le predette soglie. Si segnala, in aggiunta, che 2 banche hanno considerato una soglia più prudente dei limiti regolamentari. Tale approccio è in linea con quanto richiesto in sede di Piano

responsabilità e le responsabilità rispetto alle decisioni in tema di gestione del rischio in questione e dovrebbero elencare gli strumenti, le strategie di copertura e le opportunità di assunzione del rischio autorizzate; e c) nel definire la propria propensione al rischio, le banche dovrebbero tenere conto dei rischi relativi agli utili che potrebbero insorgere in conseguenza al trattamento contabile delle operazioni al di fuori del portafoglio di negoziazione. Il rischio per gli utili potrebbe non limitarsi agli interessi attivi e passivi: gli effetti delle variazioni dei tassi di interesse sul valore di mercato degli strumenti, che, a seconda del trattamento contabile, sono riflessi o attraverso il conto economico o direttamente a titolo di capitale (tramite altre componenti di conto economico) dovrebbero essere presi in considerazione separatamente. Le banche dovrebbero tener conto in particolare dell'impatto sugli utili connesso alle opzionalità integrate negli strumenti al valore equo in presenza di scenari di shock o stress dei tassi di interesse. Le banche dovrebbero, inoltre, prendere in considerazione il potenziale impatto sui conti economici dei derivati di copertura su tassi di interesse nel caso in cui la loro efficacia sia compromessa da variazioni dei tassi di interesse.

⁴⁰ Il punto 44 delle Linee Guida EBA/GL/2018/02 dispone che le banche dovrebbero attuare limiti intesi a far sì che le esposizioni al rischio di tasso di interesse del portafoglio bancario siano coerenti con la propensione al rischio e con l'approccio generale alla misurazione del rischio in questione tenendo in considerazione, in particolare, quanto segue: a) dovrebbero essere applicati su base consolidata e, ove opportuno, a livello di singole affiliate, limiti di rischio aggregati che articolino chiaramente l'importo del rischio di tasso di interesse del portafoglio bancario accettabile per l'organo di gestione; b) i limiti possono essere associati a specifici scenari di variazione dei tassi di interesse e delle strutture per scadenze, come il loro aumento o diminuzione o una variazione della forma della curva dei rendimenti. I movimenti dei tassi di interesse utilizzati nell'elaborazione di tali limiti dovrebbero rappresentare situazioni di shock e stress sufficientemente sfavorevoli, tenendo conto della volatilità dei tassi di interesse storici e del tempo necessario affinché la dirigenza possa mitigare tali posizioni; c) i limiti previsti nelle politiche dovrebbero essere appropriati alla natura, alle dimensioni, alla complessità e all'adeguatezza patrimoniale dell'ente, nonché alla sua capacità di misurare e gestire il rischio; d) a seconda della natura dell'attività e del modello di business di un banca, possono inoltre essere stabiliti sotto-limiti per unità operative, portafogli, tipi di strumenti, strumenti specifici o sotto-tipi rilevanti del rischio di tasso di interesse del portafoglio bancario, come il rischio gap, il rischio di base e il rischio di opzione; e) dovrebbero essere predisposti sistemi per garantire che le posizioni che superino, o che possono superare, i limiti stabiliti dall'organo di gestione o dai suoi delegati ricevano una pronta attenzione da parte della dirigenza e siano segnalati ai superiori senza indugio. Dovrebbe vigere una chiara politica su chi deve essere informato, su come avverrà la comunicazione e sulle azioni conseguenti da intraprendere; e f) la segnalazione delle misure di rischio dell'organo di gestione o ai suoi delegati dovrebbe avvenire con cadenza almeno trimestrale e mettere a confronto l'esposizione corrente con i limiti previsti nelle politiche.

di Risanamento dalle Linee Guida EBA/GL/2015/02 con riferimento, in particolare, agli indicatori di solvibilità e liquidità. Le stesse Linee Guida EBA/GL/2015/02, tuttavia, non suggeriscono, nell'ambito delle quattro categorie obbligatorie, metriche di misurazione riconducibili all'IRRBB. Coerentemente, nei lavori della Commissione non si rilevano banche che hanno inserito l'indicatore di rischio regolamentare e/o altre metriche di misurazione specifiche dell'IRRBB nell'ambito dei piani di risanamento. 2 banche non hanno contemplato nei propri RAF una soglia di *Risk Capacity* per l'indicatore di rischio in questione, fermo restando comunque il soddisfacimento dei limiti regolamentari definiti dall'Autorità di Vigilanza, e 1 banca ha, invece, posto la propria *Risk Capacity* pari al 20% del Tier1.

Tabella 17. Limite di *Risk Capacity* per l'indicatore di rischio regolamentare inserito nel RAF e metodologia di stima dell'esposizione all'IRRBB

(Numero di banche)

Limite	Metodologia utilizzata		Totale
	Interno	Standard	
20% dei fondi propri	0	5	5
15% del Tier1	0	2	2
Entrambi	0	2	2
Soglia più prudente	2	0	2
Non è stata fissata una soglia di <i>Risk Capacity</i>	2	0	2
20% del Tier1	1	0	3
Totale	5	9	14

La tecnica del *reverse stress test* consiste nell'individuare specifici eventi e/o combinazione di eventi che conducono un determinato indicatore di rischio ad attestarsi e/o violare, in corrispondenza di una data di valutazione, valori soglia definiti ex-ante e rappresentati, ad esempio, dai limiti regolamentari ad esso assegnati. L'utilizzo delle prove inverse di stress, richiamate dalle stesse Linee Guida EBA/GL/2018/02 al punto 96⁴¹, non risulta diffuso nell'ambito del campione di banche che hanno partecipato ai lavori della Commissione: come mostrato in Tabella 18, solo 5 banche su 18 ne segnalano l'adozione.

Tabella 18. Applicazione reverse stress test

(Numero di banche)

Applicazione	Metodologia utilizzata		Totale
	Interno	Standard	
Sì	3	2	5
No	5	8	13
Totale	8	10	18

In chiave IRRBB, gli eventi da considerare possono consistere in appropriati scenari di variazione dei tassi di interesse e/o specifiche evoluzioni degli aggregati di bilancio, anche a seguito di modifiche dei profili

⁴¹ Nel dettaglio, il punto 96 stabilisce che [...] Le prove di stress per il rischio di tasso di interesse del portafoglio bancario dovrebbero essere integrate nel quadro generale delle prove di stress delle banche, compresa la prova di stress inversa, e dovrebbero essere commisurate alla natura, alla dimensione e alla complessità della banca, nonché alle sue attività commerciali e al profilo di rischio generale.

comportamentali della clientela, particolarmente penalizzanti per la complessiva esposizione della banca al rischio in questione, e tali da condurre l'indicatore di rischio regolamentare a collocarsi a ridosso e/o a superare specifici valori soglia, quali, ad esempio, il 20% dei fondi propri e/o il 15% del Tier1, a seconda dello scenario di variazione considerato. L'applicazione di tale tecnica può avvenire, come segnalato da alcune banche, tenendo conto delle evidenze in termine di margine di interesse in una prospettiva integrata con altre tipologie di rischio al fine di condurre gli indicatori di solvibilità, comprensivi o meno dei rischi di secondo pilastro, al di sotto delle relative soglie regolamentari. L'implementazione delle prove inverse di stress è utilizzata, infine, anche in funzione della calibrazione delle soglie di attenzione nel caso, ad esempio, di una soglia di *Risk Capacity* più prudente del limite regolamentare e/o delle altre soglie di attenzione. Ciò può avvenire, infatti, sulla base dei medesimi scenari utilizzati in sede di *reverse stress test*, presi in considerazione, però, con una minore intensità. Il grado di plausibilità delle evidenze ottenute tenendo conto dell'analisi dei fattori di rischio e delle specifiche vulnerabilità della banca, dato il relativo modello di business, fornisce, in genere, utili indicazioni funzionali alla comprensione della complessiva esposizione all'IRRBB.

BIBLIOGRAFIA

- AIFIRM (2015), *Risposta al documento di consultazione Interest Rate Risk in the banking book del Comitato di Basilea sulla vigilanza bancaria* (a cura di Curcio D. e Gianfrancesco I.), Position Paper n.4, Settembre.
- AIFIRM (2017), *Il ruolo del RAF nella governance delle banche* (a cura di Brogi M., Onorato D., e Ricciardi A.), Position Paper n.9, Aprile.
- Autorità Bancaria Europea (2015), *Orientamenti sull'elenco minimo degli indicatori qualitativi e quantitativi dei piani di risanamento*. Luglio, EBA/GL/2015/02.
- Autorità Bancaria Europea (2018), *Orientamenti relative alle prove di stress degli enti*, Luglio. EBA/GL/2018/04.
- Autorità Bancaria Europea (2018), *Orientamenti sulla gestione del rischio di tasso di interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione (non-trading activities)*, Luglio. EBA/GL/2018/02.
- Banca d'Italia (2013), Disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche, Circolare n.285 del 17/12/2013 e successivi aggiornamenti.
- Banca d'Italia (2020), Comunicato stampa: Proroga dei termini e altre misure temporanee per mitigare l'impatto del COVID-19 sul sistema bancario e finanziario italiano, 20 marzo. Il documento è scaricabile al seguente link: <https://www.bancaditalia.it/focus/covid-19/comunicati-stampa/index.html>
- Banca d'Italia (2020), Modifiche alle disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche. Recepimento in Italia degli Orientamenti EBA/GL/2018/02 e EBA/GL/2018/04. Tavola di resoconto alla consultazione.
- Banca d'Italia (2020), Atto di emanazione del 34° aggiornamento della Circolare 285/2013. Il documento è scaricabile al seguente link:
- Basel Committee on Banking Supervision (2015), *Consultative Document. Interest rate risk in the banking book*, June, Bank for International Settlements.
- Basel Committee on Banking Supervision (2016), *Standards. Interest rate risk in the banking book*, April, Bank for International Settlements.
- Basel Committee on Banking Supervision (2020), *Progress in adopting the Principles for effective risk data aggregation and risk reporting*, April, Bank for International Settlements.
- Castagna A. (2018), *Analysis of the New Standards to Measure and Manage the Interest Rate Risk of the Banking Book Issued by BIS Committee*, Iason Research Paper Series, March, Number 5.
- Castagna A. (2019), *A Benchmark Framework for Non-Maturing Deposits and its Application to Public Data Available from Banca d'Italia*, Working Paper.
- Cerrone R., Coccozza R., Curcio D. e Gianfrancesco I. (2017), Does prudential regulation contribute to effective measurement and management of interest rate risk? Evidence from Italian banks, in *Journal of Financial Stability*, 30, June, pp. 126-138.
- Coccozza R., Curcio D. e Gianfrancesco I. (2015), Non-maturity deposits and banks' exposure to interest rate risk: issues arising from the Basel regulatory framework, in *Journal of Risk*, 17(5), pp. 99-134;
- Curcio D. e Gianfrancesco I. (2011), La misurazione del rischio di tasso di interesse del portafoglio bancario in Basilea 2: quali le possibili criticità nella ricerca di nuove best practices, in *Newsletter AIFIRM*, Anno 6, n. 1.
- Entrop O., Memmel C. e Wilkens M. (2009), Quantifying the interest rate risk of banks: assumptions do matter, in *European Financial Management*, 15(5), 1001-1018.
- European Banking Authority (2018), *Guidelines on common procedures and methodologies for the supervisory review and evaluation process (SREP) and supervisory stress testing*, July. EBA/GL/2018/03.

European Banking Authority (2020), *Final draft implementing technical standards on public disclosures by institutions of the information referred to in Titles II and III of Part Eight of Regulation (EU) No 575/2013*, June. EBA/ITS/2020/04.

European Banking Authority (2020), *Submission of technical standards for the risk reduction measures package, 12 June. Il documento può essere scaricato al seguente link:*

https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/About%20Us/Missions%20and%20tasks/Correspondence%20with%20EU%20institutions/2020/885560/2020%2006%2012%20Letter%20to%20Mr%20Berrigan%20re%20Request%20for%20new%20deadlines%20under%20the%20RRM_rev.pdf

European Central Bank (2020), Press release: Banking Supervision provides temporary capital and operational relief in reaction to coronavirus, 12 March. The document can be downloaded at the following link:

<https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200312~45417d8643.en.html>

Fiori R., e Iannotti S. (2007), Scenario based principal component Value at Risk: an application to Italian bank's interest rate risk exposure, in *Journal of Risk* 9(3), 63-69.

Formenti M. e Crespi U. (a cura di) (2019), *A Guide to Behavioural Modelling for ALM*, Risk Books, London.

Gianfrancesco I. (2016), L'esposizione al rischio di tasso di interesse del portafoglio bancario: quali implicazioni per le strategie di Asset & Liability Management?, in *Newsletter AIFIRM*, Anno 11, Numero 3.

Gianfrancesco I. (2017), L'applicazione dei nuovi scenari di variazione dei tassi di interesse proposti dal Comitato di Basilea: quali implicazioni per le banche italiane?, in *Newsletter AIFIRM*, Anno 12, Numero 3.

Gianfrancesco I. (2018), La misurazione dell'esposizione al rischio di tasso di interesse del portafoglio bancario: quali implicazioni in sede ICAAP a seguito della recente introduzione dell'approccio del margine di interesse nel quadro normative di vigilanza prudenziale?, in *Risk Management Magazine*, Anno 13, Numero 3.

Lopez J.A. (1999), Regulatory evaluation of value-at-risk models, in *Journal of Risk* 1, 37-64.

Parlamento Europeo e Consiglio dell'Unione Europea (2013), Direttiva 2013/36/UE del 26 giugno 2013 e successive aggiornamenti.

Parlamento Europeo e Consiglio dell'Unione Europea (2013), Regolamento 575/2013 del 26 giugno 2013 e successive aggiornamenti.

Parlamento Europeo e Consiglio dell'Unione Europea (2019), Regolamento 2019/876/UE del 20 maggio 2019.

Parlamento Europeo e Consiglio dell'Unione Europea (2019), Direttiva 2019/878/UE del 20 maggio 2019.